



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
QUARTA SEZIONE PENALE
Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, composto dai Sig.ri Magistrati:

Dott. Massimo Urbano

Presidente rel

Dott.ssa Maria Francica

Giudice

Dott. Francesco Balato

Giudice

letta l'istanza di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario delle aziende di cui all'articolo 34 bis del codice antimafia, così come novellato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, depositata in data 8.9.2020 da Fontana Michele, rappresentante legale della [REDACTED] ascoltate le conclusioni rassegnate all'udienza del 5 novembre 2020 dal PM della direzione distrettuale antimafia, il quale chiedeva l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'istanza per difetto dei presupposti; sentite, altresì, quelle dell'avvocato della società ricorrente, che concludeva chiedendo in prima battuta l'accoglimento dell'istanza con ammissione alla richiesta misura di prevenzione ed, in via subordinata, la rimessione alla Corte delle leggi della questione di legittimità costituzionale della disposizione richiamata per violazione degli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale; sentito il Giudice relatore ed a scioglimento della riserva adottata alla medesima udienza.

OSSERVA

1. Prima di affrontare le questioni di diritto sollevate sia dall'Ufficio del Pubblico Ministero che dalla difesa e stante la loro particolare complessità, soprattutto una volta calate all'interno di un quadro normativo di riferimento di recente introduzione, in

continua evoluzione interpretativa e, soprattutto, del tutto eccentrico rispetto al sistema, con inevitabili sovrapposizioni di competenze e giurisdizioni, è necessario ripercorrere le vicende storiche e processuali che hanno preceduto l'instaurazione del procedimento che oggi occupa il Tribunale.

La ██████████ è stata destinataria di un'informazione antimafia (art. 91 del C.AM) emessa in data 5.10.2011 dal Prefetto di Caserta, tempestivamente impugnata dinanzi al Tar Campania e da questo confermata con sentenza n. 4933/2018. L'appello dinanzi al Consiglio di Stato non è ancora stato definito.

La società, in data 24.4.2018, sulla scorta del nuovo istituto di cui all'art. 34 bis, commi 6 e 7 del codice antimafia - presentava a questo Tribunale richiesta di ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario delle aziende così come introdotto da quest'ultimo articolo.

Il Tribunale, con decreto del 29.1.2019, rigettava l'istanza ritenendo l'insussistenza totale di elementi da cui desumere un'infiltrazione criminale mafiosa, neanche di natura occasionale. Alcun gravame veniva proposto avverso il predetto provvedimento di rigetto. Infatti, la società, forte della pronuncia del Tribunale, decideva, piuttosto, di avanzare in sede amministrativa al Prefetto istanza di revoca e/o di revisione del provvedimento interdittivo antimafia.

Il Prefetto, con provvedimento del 22.5.2019, sul presupposto che il Giudice amministrativo aveva già valutato la legittimità del proprio provvedimento, e sottolineando la assoluta autonomia tra i due giudizi, quello giurisdizionale amministrativo e quello più prettamente prevenzionale demandato al Giudice ordinario, rigettava l'istanza.

Investito nuovamente il TAR della legittimità, questa volta, del provvedimento di diniego, questo, in sede cautelare, ordinava alla Prefettura di riesaminare la posizione antimafia della società istante alla luce del decreto di rigetto emesso dal Tribunale Ordinario, Misure di Prevenzione.

In ottemperanza alla citata ordinanza ed all'esito di una nuova istruttoria, il Prefetto, con provvedimento del 27.11.2019, informava la società che allo stato degli accertamenti, permanevano le situazioni di cui all'art. 84 del D Lgs 159/2011.

Il Tar, quindi, rigettava anche questo secondo ricorso con la sentenza 1588/2020 che risulta impugnata anch'essa dinanzi al Consiglio di Stato.

Oggi, la ██████████ torna dinanzi a quello stesso Tribunale che le aveva inizialmente negato l'accesso alla misura del controllo giudiziario, formulando analoga richiesta o, in subordine, eccependo la illegittimità costituzionale del combinato

disposto dei commi 6 ed 1 dell'art. 34-bis D Lgs 159/2011, nella parte in cui, richiamando tra i presupposti "l'agevolazione occasionale", riconoscerebbe la possibilità di accedere alla misura all'azienda che è occasionalmente infiltrata dalla criminalità organizzata e non all'azienda che, pur destinataria, al pari della prima, di una informazione antimafia, non lo è per niente e, comunque, neanche occasionalmente, così creando una disparità di trattamento tra aziende entrambe colpite dalla misura interdittiva ma l'una con possibilità di tutela e l'altra assolutamente no.

2. Le questioni che devono preliminarmente occupare il Tribunale, da subito evidenziate dal PM di udienza nella sua requisitoria, riguardano il profilo dell'ammissibilità di questo secondo ricorso, sia alla luce del precedente provvedimento di rigetto che del successivo e più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema della possibilità di impugnazione del decreto emesso ai sensi del sesto comma dell'art. 34-bis innanzi alla Corte di Appello e, quindi, anche di un provvedimento di rigetto come quello ottenuto illo tempore dalla società.

Alla soluzione che si dà a questo problema è intimamente legata anche l'ulteriore questione dell'esame della sollevata eccezione di incostituzionalità che, ovviamente, in tanto diventerebbe ammissibile sotto il profilo della rilevanza, in quanto si dovesse risolvere negativamente per la società istante la pregiudiziale sull'ammissibilità.

L'esame di questo preliminare aspetto non può, però, che passare da una ulteriore disamina del provvedimento interdittivo che si badi bene, nel caso di specie è un provvedimento diverso, almeno nella forma e data, rispetto a quello esaminato dal Tribunale nel procedimento conclusosi con il decreto di rigetto del 29.1.2019, atteso che, come già anticipato in sede di excursus delle vicende di fatto e processuali che hanno preceduto l'instaurazione del presente giudizio, successivamente all'originaria informazione antimafia del 5.10.2011 e al diniego opposto all'istanza di riesame a seguito del provvedimento di rigetto di questo Tribunale, vi è stata, su disposizione emessa dal TAR Campania in sede di cautela del giudizio di impugnazione di quest'ultimo provvedimento, un riesame della posizione antimafia della società che si è concluso con una declaratoria, in data 27.11.2019 e con numero di protocollo 0118666, di permanenza delle condizioni per un'informazione negativa ai danni della stessa.

In quest'ultimo provvedimento, fondato essenzialmente sulle osservazioni del Gruppo Ispettivo Antimafia, si evidenziava come le posizioni dei due soci, [REDACTED]



con una quota del 50% ciascuno, fossero entrambe rilevanti ai fini della emissione della informazione antimafia.

In particolare, [redacted] era stato controllato dagli organi di polizia in almeno nove occasioni con soggetti ritenuti vicini, se non addirittura intranei, al clan dei casalesi, ed in una, nel 2003, in compagnia di [redacted] noto esponente dell'ala bidognettiana del sodalizio casertano. Egli era, inoltre, imputato per ricettazione dinanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere.

Il G.I.A. riteneva che questi contatti fossero indicativi di una vicinanza dei due fratelli al clan e tanto più erano rilevanti se si aveva riguardo alle cointeressenze tra le aziende di famiglia tra le quali: il [redacted] la [redacted]

[redacted] per l'appunto, la [redacted] e la [redacted] s.a.s.. In più, rilevava come le frequentazioni fossero tutt'altro che risalenti atteso che da ultimo, nel 2014, [redacted] era stato controllato in compagnia di [redacted] esponente del clan dei casalesi, e socio della [redacted] nonché di altre società riconducibili alla famiglia stessa, tutte destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia.

Da ultimo si evidenziava, a riprova delle interessenze tra società, che [redacted] era socio anche della [redacted] con cui la [redacted] condivideva, insieme anche alla [redacted] la medesima sede legale, mentre ad ottobre del 2019 un mezzo autoarticolato della [redacted] era stato controllato più volte da organi di Polizia con a bordo un dipendente della [redacted]

Veniva, quindi, richiamata la decisione del Tar avverso l'impugnazione della primitiva interdittiva del 2011, laddove, nel confermare la legittimità del provvedimento pefettizio, il Giudice amministrativo rilevava *come dagli atti istruttori emergesse un quadro di legami di parentela, di frequentazioni con esponenti malavitosi, di legami societari saldati anche da unioni matrimoniali assolutamente perdurante, che valeva a testimoniare, quanto meno fino alla data di adozione della contestata informativa, la sussistenza di una vera e propria galassia societaria e di cointeressenze riferibili alla famiglia [redacted] rilevando, altresì, come i precedenti penali di [redacted] fossero comunque rilevanti ai fini del giudizio di prognosi di permeabilità mafiosa posto che non si trattava di mera parentela ma di intrecci di affari uniti a relazioni familiari che testimoniavano una contiguità non solo basata su legami di sangue, che unitamente agli altri elementi tratteggiava un quadro di contiguità ad ambienti criminali credibile e che resisteva alle censure di parte ricorrente.*

Tutto ciò, ancora oggi, viene ritenuto dalla Prefettura indicativo di "una plausibile vicinanza o, quantomeno, un condizionamento della

società ricorrente ad organizzazioni criminali operanti sul territorio locale".

Evidenziando, quindi, la piena autonomia in materia di valutazione della interdittiva antimafia, tra Autorità giurisdizionale ordinaria e quella giurisdizionale amministrativa, e rammentando come quest'ultima avesse già bollinato di piena legittimità la precedente informativa antimafia, l'Ufficio irrogante concludeva, come segue: *"il quadro istruttorio complessivo, alla luce degli approfondimenti compiuti e degli elementi informativi acquisiti, non consente di riesaminare in senso favorevole alla società richiedente l'informazione interdittiva sopra indicata, considerato che gli elementi posti alla base dell'istanza di riesame, si palesano sostanzialmente inidonei per un effettivo superamento della condizioni di permeabilità della società in esame alla criminalità organizzata, non costituendo essi fatti positivi sopravvenuti idonei ad escludere il rischio di condizionamento mafioso",* e riteneva pertanto che *"per quanto delineato, sussistono nella fattispecie elementi per ritenere comprovato il pericolo di tentativi di infiltrazioni malavitose preordinati a condizionare le scelte e gli indirizzi della società* [REDACTED]

2.1 Rispetto alla situazione valutata dal Tribunale nel procedimento conclusosi con il rigetto dell'istanza, oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo provvedimento che, anche se sostanzialmente identico nei principali presupposti di fatto, contiene qualche elemento in più e, soprattutto, costituisce pur sempre un nuovo provvedimento.

A questo aspetto, che per ciò solo sarebbe sufficiente a ritenere ammissibile l'odierno ricorso, deve anche aggiungersi la suggestione proveniente dalla difesa (e per la verità, mera conseguenza dei risultati, anche se ad essa non favorevoli, riportati nelle altre sedi giudiziarie adite) di una diversa lettura dei presupposti (in questo caso minimi) per far luogo alla misura e, quindi, delle vicende che avevano convinto in prima battuta il Tribunale a rigettare la richiesta di ammissione per la totale insussistenza, anche in maniera occasionale, di condotte agevolative di possibili infiltrazioni mafiose.

L'esame di questi preliminari profili di tipo processuale, evidentemente, non può che passare attraverso la ricostruzione della natura sia del nuovo istituto, che dello stesso provvedimento (l'interdittiva antimafia) che ne costituisce il presupposto, come pure del tipo di procedimento di impugnazione previsto: aspetti tutti intimamente connessi alla problematica relativa all'idoneità o meno di un provvedimento di siffatta natura di diventare cosa giudicata.

Come già ampiamente sostenuto in altri provvedimenti di questo


5

Tribunale, l'intervento normativo che ha introdotto la nuova misura prevista dall'art. 34-bis del D LGS 159/11 nasce dalla necessità di adattare alle mutate realtà socio-economiche gli strumenti già esistenti di contrasto alla criminalità organizzata, adeguandoli alle diverse forme di intervento dei fenomeni criminogeni nel mondo economico e dell'impresa, ma tenendo, al contempo, nella giusta e dovuta considerazione le esigenze di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica, entrambi valori di rango costituzionale, con una particolare attenzione, almeno nelle intenzioni del legislatore, alle inevitabili conseguenze sul piano sociale di una strategia di contrasto impossibilitata, in mancanza di strumenti idonei, a mediare tra i vari interessi in gioco, determinando molti di essi pesanti ricadute sui livelli occupazionali, nonché sulla stessa efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Si è, quindi, guardato alla normativa antimafia non più e non solo come modalità di contrasto alla formazione di patrimoni illeciti da attuarsi attraverso lo strumento classico del sequestro finalizzato alla successiva confisca, ma, sempre in un'ottica antagonista, anche come mezzo regolatore di un corretto funzionamento del più generale sistema economico-imprenditoriale, fatto di molteplici interessi di carattere pubblico, attraverso l'introduzione di strumenti alternativi di controllo che, proprio perché calibrati sul tipo e grado di interferenza criminale, non necessariamente debbono sfociare nello spossessamento, prima, ed ablazione, dopo, del bene, ma mirino, piuttosto, ed in presenza di determinate condizioni, alla bonifica dell'azienda ed alla successiva sua restituzione al titolare libera da condizionamenti e meccanismi di alterazione delle regole del mercato.

La disposizione in parola, che ha previsto, tra l'altro, il ricorso alla misura anche su impulso del privato, si colloca proprio nell'ambito di quelle previsioni legislative (dagli artt. 33 a seguire del CAM) che hanno come obiettivo la bonifica delle imprese nell'ottica del salvataggio delle stesse dal rischio di infiltrazioni mafiose.

Esse sono accomunate dalla medesima ratio normativa, che è quella della loro conservazione, in una logica rivolta al loro pieno reinserimento, una volta depurate degli aspetti di illegalità e di interferenza con soggetti o gruppi criminali, nel circuito dell'economia legale.

Si tratta di strumenti che esprimono una medesima opzione di politica legislativa, ispirata all'idea secondo cui il contrasto all'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto economico può essere attuato anche con strumenti che non determinino, necessariamente, l'estromissione dell'azienda dal

mercato economico.

I tre istituti, dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali di cui all'art. 33, dell'amministrazione dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'articolo 34, e la nuova figura del controllo giudiziario delle aziende di cui all'articolo 34-bis si connotano tutti di una caratteristica comune, rappresentata dall'assenza dei presupposti per addivenire all'applicazione della misura del sequestro finalizzato alla confisca.

Si tratta, dunque, come appare evidente, di misure sussidiarie, in quanto soccorrono laddove venga riscontrato il tratto di "agevolazione" dell'attività economica, intesa in senso lato, rispetto ad entità mafiose ovvero criminali.

Posta, dunque, una maggiore evidente similitudine tra questi due ultimi istituti (quelli previsti dall'art. 34 e dal successivo 34-bis), anche nella fattispecie di cui all'art. 34 bis figura il tema dell'agevolazione/soggezione, che è l'aspetto comune alle tre misure di prevenzione patrimoniali a carattere non ablatorio e indica una caratteristica presente in ciascuna di esse, ossia la possibilità di utilizzarle laddove l'organismo economico non risulti "mafioso" (compresa in detta accezione anche l'impresa collusa) o, comunque, strumentale a quelle finalità (ipotesi che legittimerebbe il sequestro), ma, piuttosto, sia sottoposto ad un tentativo di infiltrazione da evitare, ovvero possa strutturalmente o funzionalmente agevolare gli interessi di soggetti in senso lato collocabili nel fenomeno criminale.

Se ne comprende, dunque, la comune ratio recuperatoria (peraltro ben esplicitata con riguardo all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'art. 34) dell'organismo economico stesso, tesa, cioè, tanto a vanificare i tentativi di infiltrazione, quanto ad eliminare il rischio che l'attività economica agevoli concretamente il fenomeno criminale. In questa univoca direzione, infatti, conduce la interpretazione dell'espressione "*programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura*" utilizzata dal legislatore nel modificare il comma 2 dell'articolo 34 citato quando indica i presupposti per la proroga della misura.

La ratio dell'istituto, così come sopra individuata; la sua indubbia natura, non solo per l'inquadramento sistematico, di misura prevenzionale di tipo patrimoniale, nella cui scala di declinazioni costituisce il primo e più blando gradino di intervento; la particolarità, quanto alla figura di cui al comma sesto dell'art. 34 bis, di essere, comunque, collegata ad un provvedimento quale è, per l'appunto, l'informazione antimafia; il conseguente inevitabile assoggettamento dell'istituto ai principi informativi della



categoria di appartenenza, primo fra tutti, quello dell'attualità e del collegamento dei fatti alla persona, pena, altrimenti, la irreversibilità della condizione; la ulteriore e conseguente ricostruzione del relativo provvedimento come un atto astrattamente rivedibile in presenza di nuove condizioni ed elementi di novità, al pari di tutti i provvedimenti prevenzionali, in questo assimilabili a quelli di volontaria giurisdizione, insuscettibili di diventare definitivi; l'innegabile collegamento all'interdittiva antimafia, che ne costituisce l'indefettibile presupposto e che, essendo un provvedimento tipicamente amministrativo, è sia revocabile che annullabile tanto in sede giudiziaria che in autotutela; la possibilità, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, di impugnazione del provvedimento in Appello, allargando, se del caso, anche l'orizzonte conoscitivo del giudizio di primo grado. Tutte queste considerazioni, inducono il Tribunale a propendere per l'astratta ammissibilità di un nuovo ricorso che riguardi la stessa parte ed analogo oggetto anche in presenza di un precedente negativo.

A quanto evidenziato, e sempre in tema di ammissibilità in un caso come quello che occupa oggi il Tribunale, occorre aggiungere anche qualche ulteriore spunto di riflessione relativamente alla natura dell'informativa antimafia e alle conseguenze sul piano processuale e sostanziale di una siffatta qualificazione.

Non pare possano sussistere dubbi sul fatto che tanto la comunicazione antimafia che l'informativa antimafia di cui all'art. 84, commi 2 e 3, D Lgs 159/2011, siano misure di prevenzione anche se di carattere amministrativo, trattandosi di provvedimenti di competenza del Prefetto.

Del resto, non si tratterebbe neanche di un unicum nel panorama prevenzionale, atteso che lo sono anche il foglio di via obbligatorio e l'avviso orale, provvedimenti, entrambi, di competenza del Questore ed impugnabili dinanzi al Giudice Ordinario.

Fa propendere per la loro qualificazione di misura prevenzionale personale, in primo luogo una considerazione di carattere sistematico, essendo entrambe inserite all'interno del cosiddetto Codice Antimafia e, non meno importante, il fatto che entrambe siano definite attraverso un rinvio ad un articolo, il 67 dello stesso Codice, che declina il catalogo degli effetti dell'applicazione di una misura di prevenzione personale.

In più, l'informazione antimafia di cui al comma 3, consiste anche nell'attestazione della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione antimafia tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che

danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3, sono desunte:

- a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
- c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
- d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
- e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
- f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

Si tratta, con tutta evidenza, di situazioni che in parte



presuppongono anche solo la pendenza di un procedimento di prevenzione, ed in parte coincidono totalmente con le condizioni per far luogo ad una misura di quella natura.

In secondo luogo, va nel senso della natura di misura prevenzionale della interdittiva prefettizia anche il criterio per individuare il giudice competente in ordine alla richiesta di applicazione della misura di cui all'art. 34 bis.

L'art. 34 d.lgs. n. 159/2011, richiamato dal successivo 34-bis, indica sia i soggetti legittimati a proporre le misure ispettive ed amministrative indicate dalla norma (il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto ove dimora la persona, il Questore o il Direttore della Direzione investigativa antimafia), sia l'Autorità giudiziaria competente a disporle, ovvero il Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate (le persone agevolate dall'attività economica svolta dall'impresa destinataria delle richieste di amministrazione giudiziaria).

Il secondo comma dell'art. 34 d.lgs. 159/2011, che prevede in modo specifico l'amministrazione giudiziaria, non introduce ulteriori criteri per individuare il giudice competente, limitandosi ad indicare "il Tribunale".

Una lettura coordinata della norma (e non potrebbe essere diversamente dal momento che attività ispettive ed amministrative possono essere consequenziali l'una all'altra), conduce, quindi, alla conclusione che tale "Tribunale" sia lo stesso Ufficio menzionato al comma che precede, ovvero quello che sarebbe competente ad applicare una misura di prevenzione nei confronti delle persone agevolate.

La ratio è chiara: nell'ambito del codice antimafia, che detta una disciplina tendenzialmente unitaria della materia, il legislatore ha voluto concentrare nel giudice che procede nei confronti del soggetto mafioso, la competenza a disporre anche tutte quelle misure di prevenzione "accessorie", di carattere patrimoniale, che possano risultare utili a paralizzare la capacità del mafioso di infiltrarsi nel tessuto economico sano.

Ai fini dell'individuazione del giudice competente, non assumono, quindi, rilievo né la sede dell'attività economica "agevolatrice", né la dimora dei soggetti che tale attività esercitano, poiché il focus dell'attenzione, per il legislatore antimafia, è sempre sul soggetto indagato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, o, comunque, sospettato di mafiosità, il quale risulti agevolato da una determinata attività imprenditoriale.

Ciò posto, per individuare il Tribunale competente in relazione all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle

persone agevolate occorre far riferimento ai criteri generali stabiliti dal d.lgs. 159/2011.


In particolare l'art. 5 del d.lgs. n. 159/2011 che indica il Tribunale del capoluogo di distretto in cui dimora la persona, laddove il concetto di dimora deve essere interpretato secondo i criteri ormai consolidati in giurisprudenza, non come residenza anagrafica ma, piuttosto, come luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19067 del 31/03/2010, sez. 6 n. 23090 del 15.4.2004), con l'ulteriore precisazione che, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni e si verificano in luoghi diversi, la competenza si determina dove le condotte del "tipo qualificato" appaiano di maggiore spessore e rilevanza (v. da ultimo Cass. sez. I, n. 5204 del 11.1.2013).

Più recentemente, e con specifico riferimento proprio ad un procedimento ex art. 34-bis, sesto comma, D Lgs 169/2011, la Suprema Corte ha ribadito il predetto orientamento giurisprudenziale in quanto ha statuito che *"in materia di misure di prevenzione patrimoniali, competente a decidere sulla domanda di applicazione del controllo giudiziario proposta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 34 bis comma 6 del d.lgs. 159/2011 n. 159, non è il tribunale del luogo di emissione del provvedimento amministrativo interdittivo, bensì quello del luogo di manifestazione esteriore della pericolosità dei soggetti con cui la compagine aziendale è entrata in contatto"* (vedi Cass. Sez. I penale n. 29487 del 7.5.2019 depositata il 5.7.2019).

Il Tribunale competente per la valutazione dell'interdittiva sotto un profilo prevenzionale è, quindi, quello ove la pericolosità dei soggetti esaminati si è manifestata, laddove quello competente per l'impugnativa tout court del provvedimento è quello territorialmente competente con riguardo al luogo dell'Autorità emanante.

L'istanza ex art. 34-bis, comma VI, del d.lgs. 159/2011 è volta ad ottenere una misura di prevenzione patrimoniale ed il Giudice adito avvia un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale deve accertare la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per accogliere o meno la domanda della società sottoposta ad interdittiva.

Inevitabilmente, a meno di ulteriori elementi di valutazione che dovrebbe offrire l'Ufficio di Procura, altra parte necessaria del procedimento, i fatti di valutazione sono essenzialmente rappresentati da quegli stessi fatti posti alla base della interdittiva, la cui finalità, resta, analogamente al provvedimento giurisdizionale, quella di evitare agevolazioni di soggetti esterni o anche intranei alla realtà aziendale proprio perchè ritenuti



potenzialmente capaci di alterarne le scelte e gli indirizzi per finalità proprie delle organizzazioni malavitose.

Essa, al pari di una normale misura prevenzionale giurisdizionale, è, quindi, una misura di tipo preventivo, priva di connotazione sanzionatoria e proprio per questo, non richiede la prova di fatti penalmente rilevanti e nemmeno la "prova piena" (in senso penalistico) del collegamento con ambienti malavitosi, essendo sufficiente un quadro indiziario tale da rendere "non implausibile" tale collegamento.

Se, dunque, l'informazione antimafia si connota anch'essa per un marcato, se non esclusivo, accento prevenzionale, una siffatta qualificazione giuridica dell'istituto, considerata anche la sostanziale sovrapposibilità del *modus procedendi* tanto dell'Autorità amministrativa che di quella giurisdizionale, non può rimanere senza conseguenze, tanto da rendere la prima del tutto impermeabile alle decisioni del Giudice Ordinario, che è, poi, l'unico competente in *subiecta materia*, di qualunque natura (rigetto o accoglimento) esse siano, quando quello stesso provvedimento finisce per costituire se non l'unico ma, sicuramente, il principale tema di indagine e valutazione di quel Giudice.

E qui, sempre in tema di interferenze tra provvedimenti, si innesta l'ulteriore discorso del rapporto tra Giurisdizioni.

Invero, sullo stesso fatto possono, sostanzialmente, essere chiamati a decidere sia il Giudice amministrativo che quello di prevenzione, il primo necessariamente, il secondo in aggiunta.

La disposizione di cui all'art. 34 bis, comma 6, individua, infatti, una prima condizione di applicabilità del controllo giudiziario proprio nella circostanza che sia stata proposta impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, avverso il provvedimento prefettizio di interdizione.

Tale requisito, in teoria, sembrerebbe delimitare il perimetro di applicazione dell'istituto, circoscrivendone l'applicabilità nell'ambito del periodo di tempo in cui è pendente il giudizio amministrativo. Ciò starebbe a dimostrare la natura provvisoria dell'istituto e la sua funzionalizzazione a consentire la continuità aziendale dell'impresa fintantoché sul provvedimento interdittivo non sia intervenuta una pronuncia giudiziale definitiva da parte del Giudice amministrativo. Verrebbe salvaguardato, in questo modo, in una logica analoga a quella propria della misura cautelare della sospensione degli effetti immediati del provvedimento amministrativo, l'interesse dell'impresa a non vedersi tagliata fuori dal mercato - con danni talvolta irreparabili - per effetto di un provvedimento prefettizio di cui essa può ancora contestare, in sede giurisdizionale, la legittimità.

Tuttavia, non si capisce bene come si concilia questa delimitazione temporale del provvedimento di tipo prevenzionale con una previsione della durata dello stesso che va da uno a tre anni, tempo in cui, ragionevolmente, dovrebbe essersi abbondantemente esaurita sia la fase cautelare dell'impugnativa amministrativa che quella di merito.

Per la verità, un meccanismo siffatto si giustificerebbe solo nel caso di una applicazione quasi automatica dell'istituto, che poi era, più che probabilmente, l'idea originaria degli ideatori della norma.

Epperò, detto automatismo risulta ormai incompatibile con la lettera della disposizione e con la costante interpretazione che ne viene data dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, e, quindi, deve considerarsi un tema del tutto superato.


Tra l'altro, il mantenimento della misura non viene subordinato all'esito del giudizio amministrativo ma solo alla relazione dell'amministratore giudiziario sulla permanenza delle condizioni di agevolazione valutate in sede di sua applicazione che potrebbero portare alternativamente alla revoca o all'applicazione di misure più incisive.

Coerentemente a questa impostazione, questo Collegio ritiene di non condividere quell'orientamento che si sta affermando in alcune sedi di merito, secondo il quale il piano misto, retto dall'art. 34 bis, commi 6 e 7, consentirebbe all'impresa colpita da informazione antimafia e che l'abbia impugnata innanzi al Giudice amministrativo, di richiedere al Tribunale della prevenzione di applicare il controllo giudiziario solo "fino alla conclusione" di quel giudizio.

Se così fosse, verrebbe completamente meno l'autonomia tra i due giudizi, con un irragionevole arretramento di un Tribunale con competenza esclusiva *ratione materiae* e campo di azione ben più penetrante, ma soprattutto, e come diretta conseguenza, la definitività del provvedimento interdittivo dovrebbe far caducare automaticamente il controllo giudiziario che nelle more fosse stato eventualmente disposto, non potendosi più giustificare, normativamente, un perdurare della sospensione degli effetti della interdittiva validata dal Giudice funzionalmente competente a valutarne la legittimità.

Epperò, se appare coerente con il sistema, e non per posizioni partigiane o di altra natura, una totale autonomia del giudizio prevenzionale rispetto a quello amministrativo, non può dirsi lo stesso del contrario.

Invero, non può sottacersi come solo il giudizio di prevenzione investa questioni storiche e di merito che sicuramente più di quelle formali, limitate alla sola legittimità, possono giustificare



una limitazione così ampia di diritti costituzionali, quali la libertà di circolazione e, più specificamente, di esercizio di impresa.

In questa ottica, infatti, non può non rilevarsi come gli effetti decadenziali di cui all'art. 67 del citato decreto, conseguano pur sempre ad una decisione giurisdizionale e solo al passaggio in giudicato del decreto applicativo, pur essendo questo immediatamente esecutivo quanto alla prescrizioni da osservare, laddove, nel caso della informazione antimafia, i predetti effetti conseguono all'emissione del provvedimento interdittivo, che resta un provvedimento amministrativo, con l'unica possibile eccezione nel caso di una sospensiva da parte del Tar.

Non è affatto vero, come pure già sostenuto in altre sedi giudiziarie, che gli effetti interdittivi dell'informativa antimafia ex art. 94, costituiti essenzialmente dal divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni, sono formalmente meno gravi per l'impresa rispetto a quelli del controllo giudiziario, lasciando la prim'al'impreditore nel libero ordinario esercizio della sua attività, mentre con il secondo si imporrebbe all'impreditore il rigido e penetrante controllo previsto dai commi da 2 a 5 dell'art. 34 bis.

E' vero, invece, il contrario.

Innanzitutto perché l'informazione antimafia limita, se non addirittura azzerà, l'ambito di operatività dell'impresa, precludendole la possibilità di partecipare non solo ad appalti pubblici, ma anche a commesse da parte di società concessionarie e/o a partecipazione pubblica, giuridicamente di natura privatistica, quando il proprio oggetto sociale è estremamente settoriale.

Ma, quello che è peggio, ne ridimensiona, fino ad annullarla, la stessa capacità operativa e giuridica. Si pensi, infatti, al lungo catalogo degli effetti, immediatamente operativi, della interdittiva rappresentato dal primo comma, lettere da a) a h), dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

Per comprenderne la portata, ed via meramente esemplificativa, si pensi che un'impresa interdetta, sulla sola base di un provvedimento amministrativo valido ed efficace, non potrebbe riscuotere un credito nei confronti di una pubblica amministrazione per prestazioni pregresse all'emissione dell'informazione antimafia ed anche in presenza di un riconoscimento giudiziale dello stesso da far valere in ottemperanza. Parimenti, una società che è titolare di un impianto di produzione di energie da fonti rinnovabili, senza possibilità di scelta dell'acquirente del proprio prodotto, perderebbe il titolo per ottenere il corrispettivo dal G.S.E. ed anche il pregresso maturato e non pagato.

E così, tanti altri esempi.

Con il controllo giudiziario, invece, non vi è alcuna ingerenza nel perseguimento dell'oggetto sociale e del fine ultimo dell'impresa, che è il raggiungimento di un utile, ma solo una vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività perché avvenga secondo una linea dettata dal Tribunale sulla base delle criticità operative individuate nell'analisi dei fatti presi in esame (quasi sempre, si ribadisce, gli stessi portati all'attenzione del G.I.A.), recuperando l'imprenditore una piena capacità operativa, precedentemente fortemente affievolita se non annullata dall'interdittiva.

Se il Tribunale arrivasse alla conclusione - diversa da quella che si è verificata nel caso di specie oggi oggetto di esame, ma sostanzialmente identica quanto agli effetti - di revocare il controllo giudiziario all'esito di una relazione di cessazione delle condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, certificando la piena bonifica dell'impresa, che valore dovrebbe avere una tale decisione sull'eventuale riviviscenza degli effetti della informazione che nel frattempo potrebbe essere passata indenne al vaglio del giudice amministrativo?

Viene da rispondere che potrebbe essere solo motivo per richiedere un riesame della posizione dell'interdetto allo stesso Prefetto, inducendolo a riconsiderare il provvedimento originario sul presupposto che le condizioni di fatto che ne avevano determinato l'adozione, riconosciute come esistenti anche se solo occasionali, sono state eliminate attraverso il controllo dell'azienda da parte del Tribunale.

Ma se dette condizioni sono state ritenute addirittura insussistenti da un punto di vista prevenzionale, tanto da portare ad un rigetto dell'istanza in mancanza anche della occasionalità di una possibile infiltrazione mafiosa, escludendosi così un conseguente condizionamento dell'attività di impresa, non ci si trova forse in una situazione analoga a quella prima prospettata?

In entrambi i casi, se ci si dovesse orientare per un esaurimento della facoltà di instare il Tribunale della prevenzione una volta esitata favorevolmente la prima richiesta (sia nel caso di bonifica dell'impresa che nel caso di declaratoria di insussistenza delle condizioni di infiltrazione), e permanendo ovviamente ancora un interesse della parte perché l'interdittiva continua a vivere, ci si troverebbe di fronte ad un grave vulnus costituzionale, dovendosi registrare una indubbia violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione, nonché di quello di inviolabilità del diritto di difesa di cui al successivo articolo 24, per l'ipotesi di ammissione al controllo dell'impresa in caso di agevolazione occasionale, e non ammissione, senza alcuna possibilità di tutela in presenza di una vera e propria perdita di

capacità giuridica, sia pure temporanea, nel caso di mancanza di elementi sufficienti per potersi ritenere fondatamente che l'impresa soggiaccia o, in senso lato, subisca indebite interferenze ovvero violenze da parte di consorterie criminose, ovvero, ancora, sia qualificabile come impresa che agevoli - ma solo in misura episodica - l'attività criminale di taluno.

Per il controllo giudiziario di cui al comma 6 dell'art. 34-bis, è necessario che sussistano *"circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività dell'impresa che richieda di essere assoggettata al controllo e che l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulti occasionale"*. L'informazione antimafia, dal suo canto, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

Se queste circostanze di fatto, che rappresentano lo stesso patrimonio conoscitivo utilizzato ai fini della informazione, vengono ritenute addirittura insussistenti o, comunque, non significative ai fini di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, su cosa si dovrebbe basare la legittimità del provvedimento? Sul solo rispetto delle sussistenze di una delle ipotesi del catalogo di cui al citato articolo 86 del CAM e prescindendo totalmente da una idoneità di dette situazioni a costituire concreto indizio di quel pericolo?

Chi è, se non il Tribunale delle Misure di Prevenzione, il Giudice deputato dall'Ordinamento a valutare queste condizioni?

Non è forse vero che esiste tra procedimento amministrativo e giurisdizionale una base comune di giudizio che è quella di merito relativa alla pericolosità dell'impresa attraverso i soggetti che ne sono titolari e che potrebbero determinarne in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi?

Qual è, infatti, il percorso motivazionale del Giudice della prevenzione?

Il Tribunale, nell'ammettere l'impresa al controllo giudiziario, non può prescindere da una indagine finalizzata a valutare, alla luce degli elementi fattuali e argomentativi posti a fondamento del provvedimento interdittivo, oltre che delle deduzioni della parte istante e della Procura distrettuale, l'utilità del controllo giudiziario, ovvero la sua idoneità a superare e ad eliminare la *"presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose (...) tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi (...)"* dell'impresa. Nell'ambito di tale valutazione, il Tribunale deve necessariamente

tenere in considerazione se l'adozione della informativa interdittiva discenda dalla constatazione e descrizione di situazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 84, comma 4, che denotano un effettivo tentativo di infiltrazione mafiosa nella proprietà o gestione dell'impresa, nonché le risultanze di una eventuale attività istruttoria estesa dalla Prefettura anche nei riguardi dei soggetti - diversi dai titolari e del direttore tecnico delle imprese individuali, dagli amministratori, dai sindaci e dai titolari di quote societarie - "che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa" (cfr. articolo 91).

Il Tribunale non può, però, neanche prescindere dal considerare l'eventualità che le situazioni ritenute dalla Prefettura come significative di possibili tentativi di infiltrazioni mafiose siano state autonomamente, in tutto o in parte, eliminate precedentemente o successivamente alla notifica dell'informativa antimafia interdittiva.

E, in tutti questi casi, non è illogico né distonico rispetto al sistema, che il giudice della prevenzione possa pervenire a conclusioni opposte quanto agli evidenziati aspetti comuni di valutazione.

Diversamente, si dovrebbe pervenire addirittura all'inammissibilità di un ricorso ex art. 34-bis, sesto comma, D Lgs 159/2011, tutte le volte in cui l'interdittiva ha superato il primo vaglio di legittimità dinanzi al Tar, quando la presentazione del ricorso costituisce, invece, una condizione di procedibilità dello stesso.

Si sostiene, infatti, da parte del Pubblico Ministero che non è possibile rinvenire nella nuova disposizione la base normativa per l'attribuzione al Tribunale di un sindacato che sia del tutto coincidente con la valutazione rimessa al giudice amministrativo in ordine alla legittimità del provvedimento prefettizio, altrimenti si verificherebbe una inutile duplicazione di giudizi sul medesimo oggetto.

Tuttavia, sembra al Collegio che detta sovrapposizione sia non solo inevitabile ma, probabilmente, voluta dallo stesso legislatore quando ha previsto la possibilità per il privato, raggiunto da una informazione antimafia, di rivolgersi, in aggiunta alla normale tutela giurisdizionale amministrativa, anche al Tribunale ordinario.

Del resto, si ribadisce, appare tutt'altro che fuori sistema che per il tipo di provvedimento, i suoi presupposti, le conseguenze ed il tipo di situazione giuridica soggettiva sottesa, la legge abbia riconosciuto al privato una interlocuzione con un Giudice specializzato e con l'intervento di un Pubblico Ministero con



specifica competenza sulla materia antimafia.

In conclusione, una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul controllo giudiziario alla luce del quadro processuale nel quale l'istituto si inserisce (provvedimento formalmente amministrativo che può essere valutato da due Autorità giurisdizionali diverse e con diverse prerogative e limiti), come pure le altre considerazioni prima svolte in tema di natura giuridica dell'istituto, inducono il Tribunale a ritenere ammissibile il ricorso anche sotto quest'ultimo aspetto.

2.2 Detto questo, va affrontata sempre preliminarmente la questione del perimetro di intervento del Tribunale atteso che i fatti storici che costituiscono la premessa del provvedimento interdittivo e, quindi, del procedimento di ammissione all'istituto del controllo giudiziario ad iniziativa di parte, sono sostanzialmente gli stessi già valutati in occasione del provvedimento di rigetto.

La domanda da porsi è se sia consentito un nuovo esame di quegli stessi fatti o se esso sia precluso dall'esaurimento dell'iniziale procedimento con conseguente impossibilità di arrivare ad una decisione che investa anche il merito della vicenda.

Si tratta di un quesito che, a ben vedere, incide, ancor prima che sul merito vero e proprio, ancora una volta sul profilo di ammissibilità.

Anche in questo caso, ritiene il Tribunale che la risposta passi attraverso l'ennesima ricostruzione dell'istituto e delle sue finalità. Se, infatti, la ratio della norma è quello di promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando al contempo la continuità produttiva e gestionale delle imprese onde evitare la paralisi dei cicli produttivi, in una logica rivolta al loro reinserimento una volta depurate degli aspetti di illegalità e di interferenza con soggetti o gruppi criminali, nel circuito dell'economia legale. Se caratteri comuni dell'amministrazione dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'articolo 34, e del controllo giudiziario delle aziende di cui all'articolo 34-bis, sono: il pericolo di infiltrazione mafiosa idoneo a condizionare l'attività di impresa senza che al contempo vi siano i presupposti per addivenire all'applicazione della misura del sequestro finalizzato alla confisca; il tema dell'agevolazione e/o dell'assoggettamento e, quindi, tanto l'aspetto agevolativo volontario che quello incolpevole; ed, infine, la finalità recuperatoria dell'organismo economico stesso, tesa, cioè, tanto a vanificare i tentativi di infiltrazione, quanto ad eliminare il rischio che l'attività economica agevoli concretamente il fenomeno criminale anche attraverso la rimozione delle



situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura. Se la norma, quindi, tende a salvaguardare non tanto l'interesse del privato (che in ambito amministrativo trova tutela), quanto piuttosto l'interesse pubblicistico alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica e alla salvaguardia dei profili occupazionali.


Se tutto ciò è vero, dunque, e se alla luce di tale ratio legis vanno ricercati e letti i presupposti richiesti dalla normativa affinché il Tribunale possa accogliere la richiesta di controllo giudiziario avanzata dall'impresa destinataria dell'interdittiva antimafia, non si vede perché una lettura costituzionalmente orientata della disposizione nel senso prima indicato (con conseguente possibile mutamento dell'originario orientamento di questa sezione specializzata con riguardo al tipo di provvedimento da adottare nel caso di insussistenza, addirittura, degli elementi di pericolo di una infiltrazione mafiosa e condizionamento dell'attività di impresa), non possa e non debba avere ingresso, sempre in un'ottica di ammissibilità (almeno in questo momento deliberativo) ai fini dell'istanza di una diversa lettura di quegli stessi fatti.

Da qui l'ammissibilità del ricorso anche sotto questo diverso aspetto.

3. Quanto all'esame del merito dell'istanza, appare necessario ripercorrere il ragionamento già svolto dal Tribunale in occasione del diniego opposto alla prima richiesta della [REDACTED] di ammissione all'istituto del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d. lgs. 156/11.

Così scriveva il Tribunale in quella circostanza.

Quanto al requisito della "infiltrazione" ovvero "dell'agevolazione" rispetto ad attività criminosa, ed alla natura "occasionale o meno" di tali relazioni, rileva come in primo luogo [REDACTED] fosse stato effettivamente implicato nell'operazione Regi Lagni per il reato di cui all'art. 416 bis cp, accusa dalla quale era stato assolto dal Tribunale di Napoli perché il fatto non sussiste nel 1998, essendo per i medesimi fatti stata dichiarata la prescrizione del reato in capo al padre [REDACTED] Francesco. Risultavano, poi, diversi i precedenti penali del fratello Giovanni mai, tuttavia, condannato per associazione mafiosa, nonché alcuni controlli di polizia a carico di [REDACTED] a partire dal 2002 e fino al 2004 con pregiudicati quale [REDACTED] esponente di spicco del clan dei casalesi nel 2003 (essendo stato oggetto di controllo occasionale con pregiudicati una sola volta nel 2010 l'altro amministratore [REDACTED]). Infine, veniva riportato un controllo del 2014 con [REDACTED] socio della [REDACTED] ritenuto esponente di famiglia gravitante nell'orbita di controllo del clan dei casalesi (cfr. in tal senso interdittiva



antimafia dove si dà conto del legame esistente tra le diverse società gravitanti intorno ai [redacted] e più volte in passato partecipanti in consorzi i cui partner societari risultano essere stati implicati in vicende penali). Il Tribunale, rileva in via assorbente su ogni altro profilo, come anche la circostanza dei contatti con i pregiudicati fosse nella sostanza risalente nel tempo (se si esclude quello da ritenersi occasionale con [redacted] in assenza di evidenze di segno contrario), come pure la sostanziale risalenza nel tempo della stessa interdittiva antimafia datata 2011 e dunque essenzialmente connessa a vicende concentrate nei primi anni 2000.

Dagli atti esaminati, ritiene il Collegio che non emergano elementi per ritenere che la ricorrente si trovi in una delle condizioni di legge: l'agevolazione di persone specifiche (quelle di cui all'art. 34, comma 1) e non già del clan nel suo complesso, ovvero genericamente inteso; ed il pericolo concreto di infiltrazione e condizionamento da parte del sodalizio rispetto alle attività della società.

A giudizio del Tribunale, gli elementi dai quali trarre, eventualmente, un giudizio di agevolazione "occasionale" e di pericolo concreto di infiltrazione condizionante erano, invero, assolutamente vetusti e scarni nel caso in esame, oltre che sorretti da affermazioni in alcuni casi non corrispondenti al vero: [redacted], fratello dell'amministratore della società ricorrente, era stato condannato in via definitiva solo per rapina (fatti del 1991), per violazioni urbanistiche (fatti del 2009) e per furto con violazione della legge sulle armi (fatti del 1989) per cui, non corrisponde a verità l'affermazione circa le sue plurime e più gravi condanne per fatti sintomatici di appartenenza al clan dei casalesi (peraltro, nel primo caso egli aveva beneficiato della sospensione condizionale, mentre nel secondo aveva scontato la pena ed era in attesa di riabilitazione).

Nulla (informativa di P.G., dichiarazioni di collaboratori di giustizia, provvedimenti cautelari o giurisdizionali) era stato ulteriormente allegato per dimostrare che costui fosse soggetto contiguo al clan dei casalesi, né, tanto meno, che fosse ad esso appartenente, partecipe o affiliato.

Quanto ai controlli con pregiudicati, tali episodi, comunque fermi a dieci-quindici anni prima, non superavano la condizione di singolarità che ne esclude la pregnanza ai fini della sussistenza di un pericolo (che la legge vuole concreto e, quindi, per forza di cose anche attuale) di infiltrazioni mafiose: gli stessi, oltre ad essere molto risalenti nel tempo, si connotavano per il loro carattere aspecifico, in quanto non univocamente dimostrativi di una costante frequentazione con soggetti pregiudicati e, in alcuni casi, addirittura giustificabili con documentate ragioni di lavoro: essi apparivano assai vetusti, episodici e comunque non sintomatici di alcuna connessione con le vicende delle società a lui riconducibili.

In ordine al consorzio "Campania Felix", vi era solo una proposta di



adozione dell'interdittiva, non seguita da altri provvedimenti: si trattava, comunque, di una vicenda che coinvolgeva in parte soggetti diversi, che risaliva al 2002 e di cui non appariva in alcun modo dettagliata la rilevanza ai fini di reputare sussistente un attuale e concreto pericolo di infiltrazioni nella differente società di cui si discorreva.

Né maggior pregio veniva riconosciuto alla circostanza che alcune delle società riconducibili alla "galassia" ██████ fossero state colpite anni addietro da analoghi provvedimenti interdittivi essendo assolutamente identici gli elementi di fatto posti a base degli stessi.

In sostanza, sottolineava il Collegio come per un verso fossero stati sistematicamente utilizzati sempre gli stessi dati fattuali per emettere provvedimenti interdittivi e, per altro verso, fosse stato richiamato il dato dell'emissione di tali atti per giustificare una nuova interdittiva: ciò aveva determinato un circolo vizioso in cui gli stessi, vetusti, elementi probanti venivano riutilizzati più volte in modo stereotipato nei confronti di più soggetti e, di volta in volta, il solo dato dell'emissione di una interdittiva veniva utilizzato - come in un gioco di specchi in cui lo stesso oggetto era replicato a dismisura, finendo per venire distorto nei suoi contorni originari - per fondarne altre senza che risultasse allegato alcun nuovo elemento conoscitivo.

Il collegio concludeva ritenendo che non fossero stati adottati elementi sufficienti per potersi ritenere fondatamente che la ██████ fosse impresa che soggiace o, in senso lato, subisse indebite interferenze ovvero violenze da parte di consorterie criminose, ovvero ancora fosse qualificabile come impresa che agevolasse - ma solo in misura episodica - l'attività criminale di taluno.

Né era emerso in alcun modo che tale soggetto economico fosse stato parte attiva nell'attività illecita ascrivibile in senso più ampio al clan dei casalesi e, quindi, avesse in concreto agevolato occasionalmente l'attività.

3.1 *Successivamente all'adozione di quel provvedimento di rigetto, adottato nei primi tempi di applicazione dell'istituto, questo stesso Tribunale ha cercato di dare una lettura più approfondita del nuovo istituto del controllo giudiziario ad iniziativa di parte, implementandone la sfera di applicabilità ed arricchendo di contenuto concetti inizialmente rimasti poco esplorati.*

Sempre dopo quel pronunciamento, come prima già ampiamente riportato, la Prefettura emetteva un nuovo provvedimento su sollecitazione del TAR in sede di impugnativa del rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'impresa all'indomani del rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziale, richiamando sostanzialmente il vecchio contenuto dell'interdittiva primitiva del 2011 con l'unica eccezione di un controllo di polizia

relativamente ad un mezzo di proprietà della [redacted] ma condotto da un dipendente della [redacted] circostanza che avvalorava l'interessenza tra alcune società riconducibili tutte alla famiglia [redacted]

Si è già anticipato come dovrebbe comportarsi il Tribunale, nell'ammettere l'impresa al controllo giudiziario, ma quello che più interessa in questa sede, è lo sforzo di meglio specificare il concetto di *occasionalità* richiamato nel primo comma dell'articolo 34-bis ribadendo, come già detto nella prima statuizione sul punto, che l'occasionalità di cui parla la disposizione si riferisce tendenzialmente all'impresa che soggiace o, in senso lato, subisce indebite interferenze ovvero violenze da parte di consorterie criminose; ovvero, ancora, all'impresa che agevoli, facendosi quindi parte attiva, ma solo in misura episodica, ovvero con carattere isolato e discontinuo, l'attività criminale di taluno. E si è sostenuto che questa definizione del requisito dell'occasionalità, per non snaturare completamente la ratio recuperatoria dell'istituto e ridimensionare oltremisura quello che appare essere il fine primario della disposizione - quello della bonifica aziendale - deve però tenere nel debito conto la realtà territoriale in cui l'impresa richiedente opera, oltre che essere meglio specificata in termini di dimensione temporale rispetto ai fatti storici valutati.

Invero, quanto al primo punto e posto che, comunque, ci si continua a riferire ad aziende non colluse da un punto di vista penal-prevenzionale, non può non sottacersi che cosa è fare impresa in realtà territoriali storicamente interessate da fenomeni di natura criminale di tipo associativo, ed altra cosa è farla in territori da questo punto di vista più vergini e sani.

Operare stabilmente e prevalentemente nei primi territori espone sicuramente l'imprenditore a maggiori e più frequenti rischi di contatto con la criminalità organizzata, soprattutto quando il suo *core business* investe settori di grande interesse per quest'ultima.

A questo si aggiunga come il tessuto economico-imprenditoriale, non solo del Meridione d'Italia ma di tutto il Paese, sia fatto principalmente di piccole e medie imprese, a carattere essenzialmente familiare ed a limitata partecipazione societaria, dove vengono trasferiti in chiave affaristico-imprenditoriale rapporti originariamente nati all'interno di uno stesso nucleo familiare.

Quanto, poi, al secondo punto, il limite temporale andrà commisurato al tipo di attività espletata ed alla storia dell'azienda e delle persone cui essa fa capo.

Si è anche sostenuto da parte di questo stesso Tribunale l'ammissibilità del ricorso alla richiesta di parte del controllo giudiziario solo in presenza di un diniego di iscrizione alla *white*

list, a prescindere dalla emissione di una informativa antimafia propriamente detta e dalla sua impugnazione dinanzi al Tar.

Questo allargamento della platea di situazioni per le quali a giudizio del Tribunale è possibile invocare il controllo giudiziario, una interpretazione del requisito dell'occasionalità più ricca di contenuti ed anche un nuovo provvedimento nelle more intervenute, consentono oggi a questo stesso Tribunale di rivedere la sussistenza delle condizioni originariamente ritenute ostative all'ammissione all'istituto.

Sono già state sommariamente riportate le motivazioni con le quali il Tribunale rigettava l'istanza della società nel 2019.

Ad oggi non ci sono ragioni per rivedere in peggio quelle stesse motivazioni anche se con un diverso esito.

Innanzitutto, deve rimarcarsi il fatto che l'originaria interdittiva risale al 2011. I fatti più recenti, in parte già considerati nel decreto di rigetto, mentre l'ultimo in ordine temporale si rinviene nel provvedimento del 27.11.2019, sarebbero rappresentati da un controllo del [redacted] in compagnia di [redacted] e da una serie di controlli dai quali sarebbe emerso che un mezzo di proprietà della società istante era condotto da un dipendente di un'altra società riferibile al gruppo [redacted]

I fatti più significativi da un punto di vista prevenzionale, sarebbero, comunque, rappresentati dalle vicende giudiziarie dei fratelli [redacted] nonché dalle loro frequentazioni.

La [redacted] è una società costituita nel gennaio del 2009.



Quanto alle vicende processuali dei due fratelli, [redacted] benchè effettivamente implicato nell'operazione [redacted] per il reato di cui all'art. 416 bis cp, è stato comunque assolto dal Tribunale di Napoli nel 1998 perché il fatto non sussiste, mentre risulta condannato per reati finanziari. Risultano, invece, diversi i precedenti penali del fratello [redacted] che è stato condannato in via definitiva solo per rapina (fatti del 1991), per violazioni urbanistiche (fatti del 2009) e per furto con violazione della legge sulle armi (fatti del 1989). A suo carico, tuttavia, non risultano né

condanne per associazione mafiosa né, tantomeno, semplici denunce.

Dalle annotazioni dei Carabinieri, confluite nel G.I.A., risultano effettivamente alcuni controlli di polizia a carico di [REDACTED]

Più in particolare, nel 2002 veniva controllato a Firenze in compagnia di [REDACTED] gravato solo da precedenti di polizia. Nel 2003, veniva notato conversare in Villa Literno con [REDACTED] noto esponente della fazione bidognettiana del clan dei casalesi. Sempre nel 2003 veniva controllato in compagnia di [REDACTED] gravato da precedenti di polizia per reati vari. Nel 2004, poi, veniva controllato in compagnia di [REDACTED] sempre gravato da precedenti di polizia per reati vari.

[REDACTED]

Quanto ai primi controlli e come già rilevato nel precedente provvedimento, deve osservarsi come questi siano soltanto quattro, e non i nove richiamati (cfr. nota del 20.9.2010 del Comando Provinciale di Caserta) e risalgono tutti al più tardi al 2004, mentre quello più significativo, che riguarda [REDACTED] poi divenuto collaboratore di giustizia, è del 2003 e consiste in una annotazione di servizio in cui i Carabinieri vedevano i due conversare.

Si tratta, in due casi su quattro, di soggetti residenti nello stesso Comune in cui risiede il [REDACTED] oltre ad essere tutti casi concentrati in quattro anni, l'ultimo dei quali, per l'appunto del 2004.

Il controllo del 2010 riguarderebbe, invece, [REDACTED] che all'epoca era amministratore della società ma oggi non lo è più.

Quanto, infine, al controllo più recente del 2014, la qualità di esponente del clan dei casalesi di [REDACTED] è rimasta tutt'altro che dimostrata, mentre deve rilevarsi come anch'egli operasse nello stesso settore di interesse del [REDACTED] gli autotrasporti. Di contro, è vero che tutte le società del gruppo [REDACTED] e di cui fanno parte tutti i componenti della famiglia, moglie e figli, fossero state tutte raggiunte da una informazione antimafia, ma si tratta di circostanza non decisiva ai fini di una contiguità indiretta al clan.

Con riferimento ai controlli con pregiudicati o persone con pregiudizi di polizia, deve ribadirsi quanto già affermato in

occasione del primo decreto. Vale a dire, che tali episodi, comunque fermi a più di quindici anni fa, non superano la condizione di singolarità che ne esclude la pregnanza ai fini della sussistenza di un pericolo (che la legge vuole concreto e, quindi, per forza di cose anche attuale) di infiltrazioni mafiose: gli stessi, oltre ad essere molto risalenti nel tempo, si connotano per il loro carattere aspecifico, in quanto non univocamente dimostrativi di una costante frequentazione con soggetti pregiudicati e, in alcuni casi, addirittura giustificabili con documentate ragioni di lavoro: essi appaiono assai vetusti, episodici e comunque non sintomatici di alcuna connessione con le vicende delle società riconducibili al

Quello con [redacted] poi è del tutto irrilevante.

Infatti, alcun elemento di valutazione circa una appartenenza/partecipazione di questo al clan dei casalesi (nel provvedimento viene definito esponente del clan) è stato prodotto, mentre la sua partecipazione come socio della [redacted] [redacted] ben potrebbe spiegare un incontro per motivi di lavoro. Infine, è ben nota al Tribunale la pleora di informazione antimafia, quasi tutte fondate su di un rapporto di "comparaggio" del capostipite [redacted] con un noto esponente malavitoso, che hanno riguardato quasi tutte le società del gruppo [redacted] alcune delle quali già ammesse da questo Tribunale al controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, sesto comma, D Lgs 159/2011.


Inoltre, la fazione che faceva capo a [redacted] che controllava il territorio di Villa Literno, risulta completamente azzerata ed è quella più permeata dal fenomeno della collaborazione, come comprovato dalla scelta dello stesso Iovine.

Nell'ottica di una sospetta contiguità dei [redacted] con ambienti malavitosi riferibili a quel gruppo, sarebbe stato logico aspettarsi almeno qualche cenno a quei soggetti da parte dei numerosi collaboratori di quella frangia criminale che, invece o non ci sono stati o, comunque, non sono stati evidenziati.

Quanto al consorzio "Campania Felix", vi fu solo una proposta di adozione dell'interdittiva, non seguita da altri provvedimenti: si tratta, comunque, di una vicenda che coinvolge in parte soggetti diversi, che risale al 2002 e di cui non appare in alcun modo dettagliata la rilevanza ai fini di reputare sussistente un attuale e concreto pericolo di infiltrazioni nella differente società di cui oggi si discorre.

Né maggior pregio può avere la circostanza che alcune delle società riconducibili alla "galassia" [redacted] fossero state colpite anni addietro da analoghi provvedimenti interdittivi stante la assoluta identità degli elementi di fatto posti a base degli stessi.

In caso di gruppi societari riconducibili ad uno stesso nucleo



familiare, vengono sistematicamente utilizzati sempre gli stessi dati fattuali per emettere provvedimenti interdittivi che poi vengono richiamati per giustificare una nuova interdittiva: ciò ha determinato un circolo vizioso in cui gli stessi, vetusti, elementi probanti vengono riutilizzati più volte in modo stereotipato nei confronti di più soggetti e, di volta in volta, il solo dato dell'emissione di una interdittiva viene utilizzato - come in un gioco di specchi in cui lo stesso oggetto è replicato a dismisura, finendo per venire distorto nei suoi contorni originari - per fondarne altre senza che risulti allegato alcun nuovo elemento conoscitivo.

Come si vede, si tratta di circostanze di fatto che da un punto di vista prevenzionale avrebbero uno scarso valore sia ai fini della sussistenza dei gravi indizi di appartenenza (in essa ricompresa anche la sola contiguità e/o disponibilità verso un gruppo criminale mafioso) sia, soprattutto, ai fini dell'attualità dei detti elementi nel senso della concretezza del pericolo e infiltrazioni camorristiche.

In conclusione, ritiene il collegio che non siano stati adottati elementi sufficienti per potersi ritenere fondatamente che la [REDACTED] sia impresa che soggiace o, in senso lato, subisce indebite interferenze ovvero violenze da parte di consorterie criminose, ovvero ancora sia qualificabile come impresa che agevoli - ma solo in misura episodica - l'attività criminale di taluno.

Né è emerso in alcun modo che tale soggetto economico sia stato parte attiva nell'attività illecita ascrivibile in senso più ampio al clan dei casalesi e, quindi, ne abbia in concreto agevolato occasionalmente l'attività.


E poiché per le ragioni prima esposte ci troviamo al di sotto della soglia dell'occasionalità, è oggi possibile affermare, per le ragioni prima richiamate, che possono ritenersi comunque integrati i presupposti per far luogo all'ammissione all'istituto de quo.

L'istanza formulata dalla [REDACTED] può essere, quindi, accolta con applicazione alla stessa del controllo giudiziario delle aziende per il periodo di anni due, tenuto conto della realtà aziendale da controllare e della natura dell'attività svolta.

Va, pertanto, nominato un giudice delegato ed un amministratore giudiziario il quale riferirà periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, al giudice delegato e al pubblico ministero le attività di controllo espletate.

A tal fine, vengono impartiti i seguenti compiti ed i seguenti obblighi:

il controllore giudiziario dovrà affiancare gli organi di amministrazione della società nei compiti gestionali con obbligo



dell'amministratore della società di comunicargli preventivamente gli atti di gestione maggiormente significativi, in particolare affidamenti di incarichi a terzi, contratti di noleggio e sub-appalti, e comunque, entro dieci giorni dal suo compimento, ogni atto assunto o deliberato quando comporti una spesa superiore ai 5.000,00 euro;

l'amministratore della società ed i sindaci, se presenti, dovranno relazionare immediatamente il controllore giudiziario sullo stato patrimoniale aggiornato della società, le esposizioni pendenti, i contratti di appalto in corso ed in fase di aggiudicazione e quelli conclusi con terzi sub-appaltanti per la loro esecuzione, mettendo a disposizione dello stesso ogni altro documento contabile e societario ritenuto utile ai fini del controllo;

impone all'amministratore della società di adottare, se ancora mancanti, ed attuare efficacemente idonee misure organizzative ai sensi del d.lgs 231/2001;

l'amministratore della società dovrà, altresì, comunicare al controllore giudiziario l'elenco dei fornitori e quello dei clienti, l'elenco dei dipendenti, le partecipazioni personali e societarie in altre imprese, tutte le disponibilità finanziarie della società autorizzando le banche di appoggio e gli altri istituti interessati a trasmettere ogni mese gli estratti delle operazioni in entrata ed in uscita riconducibili alla società stessa nonché, a richiesta del controllore giudiziario, ogni documento bancario e finanziario che questo dovesse ritenere utile per lo svolgimento del suo incarico;

impone ai titolari delle quote della società di comunicare al controllore tutti i propri conti correnti e mettere a disposizione dello stesso gli estratti degli ultimi due anni;


autorizza il controllore giudiziario ad accedere sui conti personali dei soci attuali e di quelli che lo erano al momento di adozione della interdittiva prefettizia, rispetto ai quali risultano movimentazioni in uscita dai conti riferibili alla società nei due anni precedenti alla interdittiva e fino all'emissione del presente procedimento;

dispone che l'amministratore/controllore giudiziario relazioni bimestralmente al giudice delegato ed al Pubblico Ministero presso la DDA sugli esiti del controllo.

Rinvia ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale spettante al nominato controllore giudiziario da porsi integralmente a carico della società richiedente.

PQM

accoglie l'istanza e per l'effetto ammette la [REDACTED] al controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis d lgs 159/2011 per il periodo di anni due.




Nomina Giudice delegato alla procedura il dott. Massimo Urbano ed amministratore giudiziario incaricato del controllo il dott. Vincenzo Cucco, con studio in via Renella 36, Caserta.

Rinvia per la individuazione degli obblighi e dei compiti alla parte motiva.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

S. Maria C.V., così deciso nella camera di consiglio successiva all'udienza del 5 novembre 2020

Il Presidente estensore



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
Sezione Misure di Prevenzione di P.S.
Depositato il 27 GEN. 2021

L'assistente giudiziario
dott.ssa Claudia Riccardi